

**Circolare n. 27
del 02/04/2012 SC-fa**

Ambiente

**Legge 24 marzo 2012,
n. 27 di conversione
del decreto
liberalizzazioni
D.L. 24/01/2012, n. 1**

**Conversione con
modifiche**

**Disposizioni in
materia di mercato
energetico e
carburanti.**

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (cd Decreto Liberalizzazioni), sui cui contenuti si rinvia alla circolare del Servizio n. 07 del 02/02/2012, è stato **convertito, con modifiche, nella Legge 24 marzo 2012, n. 27**, entrata in vigore il 25 marzo u.s. (pubblicata nel S.O. n. 53/L alla G.U. n. 71 del 24/03/2012).

Di seguito, le modifiche apportate al testo originario delle corrispondenti disposizioni del Decreto Legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO ENERGETICO.

Art.14 - Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese

La norma evidenzia l'inclusione delle imprese industriali tra i possibili beneficiari delle maggiori capacità di stoccaggio che si renderanno disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'art. 12, comma 11-ter, del D.Lgs. 164/2000, nonché nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 164/2000.

Viene inoltre indicato che il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità per l'energia, al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione dei costi, monitorino sul grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione.

Art. 15 - Disposizioni in materia di separazione proprietaria

L'articolo viene riformulato in termini di tempistica e rispetto della normativa comunitaria prevedendo che, con apposito D.P.C.M. da emanare il 31 maggio 2012, siano disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità affinché SNAM S.p.A. - entro successivi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto - si conformi al modello di separazione proprietaria di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 93/2011, emanato in attuazione della Direttiva 2009/73/CE.

Il provvedimento dovrà garantire la piena terzietà della società SNAM S.p.A.

Art. 21 - Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica

La modifica della norma è volta a posticipare al 30 giugno 2012, rispetto al 28 febbraio 2012, il termine di attuazione di quanto previsto nel D.Lgs. 28/2011, nella parte in cui attribuisce all'AEEG il compito di

effettuare un'analisi quantitativa degli oneri derivanti dal dispacciamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non programmabile.

Sono inoltre modificate le modalità previste per i concessionari delle infrastrutture energetiche di chiedere all'AEEG di attribuire una specifica remunerazione a determinati asset regolati.

Art. 24 - Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari

Viene inserito un comma aggiuntivo che obbliga la Sogin S.p.A. - entro il termine di 7 mesi dalla definizione dei criteri indicati dall'AIEA e dall'organismo per la sicurezza nucleare di cui all'art. 21, comma 15, del D.L. 101/2011 convertito con modificazioni nella Legge 214/2011 - a definire una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico.

Art. 24-bis - Contributi degli esercenti dei servizi idrici a favore dell'AEEG

L'articolo, aggiuntivo rispetto alla versione iniziale del Decreto Legge, definisce, in considerazione delle nuove competenze in materia di servizi idrici attribuite all'AEEG, il contributo che gli esercenti dei servizi idrici devono versare in favore dell'Authority e l'incremento di 40 posti dell'organico del regolatore per fare fronte alle nuove competenze.

Art. 24-ter - Gara per le concessioni idroelettriche

L'articolo stabilisce il termine del 30 aprile 2012 per la definizione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri e dei termini concernenti la procedura di gara di assegnazione delle concessioni idroelettriche.

Art. 25 – Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

E' prevista la possibilità che le Regioni, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 maggio 2012, definiscano ambiti o bacini territoriali ottimali anche di dimensione diversa da quella provinciale, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza, ed efficienza.

Sono escluse dall'assoggettamento al patto di stabilità e dai divieti o limitazioni alle assunzioni di personale le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

Nell'ambito del regime transitorio inerente gli affidamenti effettuati

con la procedura “in-house”, viene chiarito che l'affidamento può avvenire in deroga, in favore di una nuova società “in house”, purché risultante dall'integrazione operativa di preesistenti gestioni di cui comunque sia prevista la soppressione entro il 31 dicembre 2012.

Tale deroga non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedono procedure di affidamento ad evidenza pubblica.

Per quanto concerne il trasporto pubblico, si evidenzia la previsione di uno specifico regime transitorio, valido sino a scadenza del contratto di affidamento, solo per gli affidamenti diretti in materia di trasporto pubblico su gomma già affidati ai sensi dell'art. 61 della Legge 99/2009, ed in conformità con l'art. 8 del Reg.CE 1370/2007 (inerente i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia).

Viene inoltre chiarito che gli affidamenti in essere, a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi co-finanziati con risorse comunitarie, cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento.

Art. 65 - Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

L'articolo esclude gli impianti solari fotovoltaici, con moduli collegati a terra in aree agricole, dall'accesso agli incentivi statali di cui al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Nell'ambito delle deroghe previste viene specificato che sono fatti salvi i progetti che:

- sono realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare;
- hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Viene ripristinato il comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs. 28/2011 (precedentemente abrogato dal D.L. 1/2012) relativo ai progetti in fase avanzata, purché entrino in esercizio entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Viene inoltre stabilito che l'AEEG assicuri, nel rispetto dei principi comunitari, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza non superiore ai 200 Kw, per ciascuna azienda agricola.

In riferimento all'obbligo per il proponente, nell'ambito della realizzazione di impianti alimentati a biomassa e impianti fotovoltaici, di dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare

l'impianto, viene chiarito che tale obbligo concerne esclusivamente la realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.

Viene eliminata la norma che prevedeva, a determinate condizioni, l'equiparazione, con riguardo agli incentivi, degli impianti fotovoltaici costruiti su serre e di quelli costruiti su edifici.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARBURANTI

Art. 17 - Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

Le disposizioni volte a rimuovere, con riguardo ai soli gestori degli impianti titolari dell'autorizzazione petrolifera (cd. retisti), il vincolo di esclusiva sui contratti di rifornimento a partire dal 30 giugno 2012, rimangono confermate.

La modifica prevede invece l'introduzione del termine del 31 agosto 2012 per la definizione negoziale di ulteriori tipologie contrattuali mediante accordi sottoscritti tra Organizzazioni di rappresentanza e per la relativa consegna al Ministero dello Sviluppo Economico. Viene poi previsto che, nel caso in cui, entro il termine sopra richiamato, non siano stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti potrà richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico la definizione di nuove tipologie contrattuali ivi inclusa quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relativa ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio.

Viene inoltre previsto che, nell'ambito del decreto che dovrà essere emanato in recepimento della Direttiva 2009/119/CE, recante obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, siano stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti.

Riguardo la vendita di beni e servizi sono previste le seguenti modifiche:

- riduzione da 1500 mq a 500mq della superficie minima necessaria per l'esercizio di rivendita di tabacchi presso l'impianto di distribuzione del carburante;
- sempre per quanto concerne la rivendita di tabacchi viene esplicitamente previsto il rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche oggi in vigore;
- introduzione del rispetto delle condizioni minime di sicurezza stradale ad opera del distributore;
- conferma della validità degli effetti delle convenzioni di sub concessione, in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché dei vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in

concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'art. 37 D.L. 201/2011 (convertito dalla Legge 214/2011) fino al 30 giugno 2012.

L'articolo contiene poi diverse misure volte a favorire la diffusione del metano per autotrazione. In evidenza, la previsione dell'emanazione di due decreti ministeriali finalizzati a definire:

- i principi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia delle Regioni e degli Enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate reti di gasdotti, devono precedere la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti;
- i criteri per l'erogazione self-service per metano e GPL e per l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi negli impianti di rifornimento multi prodotto.